



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Antonella Sechi	Presidente
dott.ssa Donatella Aru	Consigliere
dott. Antonio Angioi	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento iscritto al n. 260 del ruolo generale degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio dell'anno 2021, promosso da
elettivamente
domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.

che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso introduttivo, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari prot. n. 3338/2021 in data 28 luglio 2021

APPELLANTE

CONTRO

elettivamente domiciliato
presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. che lo
rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione a ministero di nuovo difensore in primo grado

APPELLATO

E CON L'INTERVENTO DEL

PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica



INTERVENUTO PER LEGGE

tenuto in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per l'appellante:

“Previa sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata relativamente alla condanna al pagamento delle spese:

1) si chiede che la Corte d’Appello di Cagliari sollevi, perché rilevante e non manifestamente infondata, questione di legittimità costituzionale dell’art. 291 cod. civ. nella parte in cui non consente che il mancato consenso all’adozione da parte del figlio dell’adottante possa essere sindacato giudizialmente;

2) si insta affinché, nel caso venga sollevata la questione di legittimità, venga ordinata la sospensione del presente giudizio di appello per pregiudizialità costituzionale;

3) si chiede che, in conseguenza dell’accoglimento della questione da parte della Corte Costituzionale, venga pronunciata l’adozione di _____ da parte di _____

4) in subordine si chiede che la Corte d’Appello, con interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 291 cod. civ., e omessa quindi la rimessione alla Corte costituzionale, pronunci l’adozione di _____ da parte di _____

5) con vittoria di spese ed onorari dei due gradi del giudizio;

6) in subordine, con compensazione integrale delle spese dei due gradi in caso di rigetto delle domande dell’appellante”.

Per l'appellato:

“Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, contrariis relictis:

In via principale nel merito:

rigettare l’impugnazione proposta ex art. 313 c.c. dalla Sig.ra

avverso la Sentenza n. 9/2021 emessa dal Tribunale di Cagliari, Sez. Civile, a definizione del procedimento iscritto al n. 9247/2016 R.G.V.G.

In ogni caso:

con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge, in relazione ad



entrambi i gradi di giudizio”.

Per il Pubblico Ministero:

“Conclude per il rigetto dell’appello, con l’integrale conferma della sentenza impugnata”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 23 novembre 2016, *ex artt.* 291 ss. cod. civ.,
chiesero congiuntamente al Tribunale di
Cagliari, in contraddittorio con di dichiarare l’adozione di
da parte di e dedussero che l’adottanda fin da tenera
età era stata affidata allo zio paterno poi deceduto, e alla moglie
restando sempre nel loro nucleo familiare, di cui faceva parte
anche il figlio adottivo , e che quest’ultimo, nondimeno, dissentiva
dall’intenzione della madre di adottare , da tempo divenuta
maggiorenne.

Si costituì in giudizio negando il consenso all’adozione,
lamentando il crescente attaccamento dell’adottanda alla persona della madre ed
al patrimonio familiare, manifestando il dubbio sulla capacità di intendere e di
volere dell’adottante e chiedendo, pertanto, di compiere accertamenti.

Alla prima udienza, tenuta il 21 marzo 2017, dinanzi al Presidente,
l’adottante e l’adottanda manifestarono personalmente il proprio consenso e il
resistente ribadì il proprio dissenso.

Nel corso del processo, con decreto del Giudice tutelare del 22 gennaio
2018, fu aperta l’amministrazione di sostegno nell’interesse di
e la medesima si costituì in giudizio in persona dell’amministratore, a
mezzo di altro procuratore, confermando la propria richiesta.

Il processo, interrottosi per la morte di , deceduta il 16
agosto 2019, fu riassunto da si costituì in giudizio
sempre per resistere.

La causa fu istruita a mezzo di documenti e consulenza tecnica d’ufficio.

Con sentenza n. 9/2021, pubblicata il 18 giugno 2021, il Tribunale rigettò la
domanda e condannò la ricorrente alla rifusione, in favore del resistente, delle



spese di lite, ritenendo vincolante il dissenso del figlio maggiorenne dell'adottante e, come ragione concorrente, preclusiva anche la sopravvenuta incapacità di intendere e di volere dell'adottante stessa.

Avverso la sentenza _____ ha proposto impugnazione, *ex art.* 313 cod. civ., chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, sollevarsi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 cod. civ., nella parte in cui non ammette il sindacato del dissenso all'adozione del figlio dell'adottante o, in subordine, ritenersi con interpretazione costituzionalmente orientata ammesso detto sindacato e, comunque, pronunciarsi l'adozione di _____, da parte di _____, o ancora, in estremo subordine, compensarsi le spese dei due gradi di giudizio.

_____ costituitosi in giudizio, ha contestato i motivi dedotti e concluso per il rigetto dell'impugnazione.

Il Pubblico Ministero ha concluso per la conferma della sentenza impugnata.

All'udienza del 10 marzo 2023, la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'appello è affidato ai seguenti motivi.

1.1. Col primo motivo, si deduce illegittimità costituzionale dell'art. 291 cod. civ., nella parte in cui non consente che il mancato consenso all'adozione da parte del figlio dell'adottante possa essere sindacato giudizialmente, in violazione degli artt. 3, 10 e 30 Cost., in quanto sarebbe necessaria la pronuncia della Corte costituzionale sulla norma di cui all'art. 291 cod. civ., come risulta dalla precedente pronuncia di incostituzionalità con sentenza n. 557 del 1988, in modo tale da consentire al giudice di valutare in concreto la giustificazione del rifiuto opposto all'adozione dai figli maggiorenni dell'adottante. Al riguardo, si sostiene che la loro opposizione produca l'effetto di impedire l'adozione, qualunque sia la ragione, benché l'istituto dell'adozione di maggiorenni vada concepito ormai in termini più consoni alla cultura attuale, e che sia necessario, perciò, riformulare la norma, affinché non sia rimessa alla mera decisione del figlio la sorte del rapporto tra l'adottante e l'adottando. In via subordinata, si chiede una lettura



costituzionalmente orientata della norma in questione.

1.2. Col secondo motivo, si deduce violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. ed erronea e omessa valutazione delle risultanze processuali, per aver ritenuto il Tribunale che [redacted] fosse incapace di intendere e di volere, in quanto l'adottante, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio e della relativa integrazione, era da ritenere capace al momento della prestazione del consenso e il consulente non aveva affermato che, al peggiorare delle condizioni di salute, ella non fosse capace, essendosi limitato ad affermazioni dubitative; si mette poi in rilievo che l'adottante non aveva mai revocato il suo consenso e voleva fermamente riconoscere a [redacted] lo status di figlia e che, nell'adozione di maggiorenni, solo l'adottante può chiedere l'annullamento del suo consenso per incapacità naturale e l'interessata, nel caso in esame, non lo aveva fatto.

1.3. Col terzo motivo, si deduce violazione dell'art. 92 cod. proc. civ., nella parte in cui non era stata disposta la compensazione delle spese, in relazione alla natura delle questioni trattate.

2. Il secondo motivo, che investe una delle due *rationes decidendi* ed assume carattere pregiudiziale, è fondato.

2.1. Con riferimento al consenso dell'adottante e dell'adottando, ai fini dell'adozione di persone maggiori di età, il quadro normativo è quello risultante dai testi oggi vigenti dell'art. 296, come modificato dall'art. 67 della L. n. 184 del 1983, secondo cui *“per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando”*, e dell'art. 311, primo comma, cod. civ., come modificato dall'art. 3 della L. n. 431 del 1967, secondo cui *“il consenso dell'adottante e dell'adottato o del legale rappresentante di questo deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza”*.

2.2. In passato, la Corte di Cassazione ha affermato che *“il consenso delle parti nell'adozione ordinaria, pur inserito in un procedimento a sfondo marcatamente pubblicistico, nel quale l'effetto giuridico finale scaturisce da una serie di momenti e di atti collegati, concludentisi con il provvedimento del giudice, ha carattere negoziale e quindi resta soggetto alla disciplina concernente i negozi privatistici, che inquadra l'incapacità naturale delle parti ed i vizi del*



consenso tra le cause di annullabilità". Nel rilevare che il legislatore, diversamente da quanto ha disposto in materia di matrimonio, testamento e donazione, non ha disciplinato l'ipotesi di incapacità naturale dell'adottante, ha affermato, altresì, che *"siffatta varietà e compiutezza di disciplina in relazione alle singole ipotesi induce ad affermare che ove il legislatore non ha previsto un ampliamento dei soggetti legittimati, oltre il titolare della posizione soggettiva in contestazione, a proporre l'azione, questa deve considerarsi esclusivamente personale e non trasmissibile, se non esercitata in vita dal titolare stesso"*. In particolare, ha osservato che *"l'intrasmissibilità dell'azione di impugnazione del consenso dell'adottante, se non esercitata in vita dal soggetto titolare del rapporto adottivo, appare [...] pienamente aderente [...] alla natura prevalentemente morale dell'interesse tutelato ed al carattere personalissimo del vincolo adottivo"*. Per tale ragione, ha escluso l'applicabilità della disposizione generale di cui all'art. 428 cod. civ., posto che tale norma, nel consentire l'esercizio dell'azione anche agli eredi o aventi causa, appare volta a tutelare interessi essenzialmente patrimoniali (Cass. n. 4694 del 1992).

2.3. In seguito, la Corte di Cassazione ha abbandonato la concezione negoziale del consenso delle parti nell'adozione di maggiorenni, pervenendo, comunque, a conclusioni analoghe in tema di legittimazione ad agire e trasmissibilità dell'azione. A suo avviso, il precedente orientamento *"finisce per attribuire rilevanza anche esterna al consenso e per affermare la natura contrattuale dell'adozione, la quale va invece esclusa, poiché il consenso perde ogni autonomia e rilevanza esterna, diventando un presupposto interno o una conditio juris della pronuncia di adozione: se vi sono irregolarità, queste vizieranno gli atti successivi e la pronuncia finale, alla quale soltanto si dovrà fare riferimento"*. Inoltre, *"la valorizzazione della natura negoziale del consenso non potrebbe condurre di per sé ad ammettere una legittimazione diffusa (di chiunque vi abbia interesse) ad impugnare il negozio ovvero il provvedimento di adozione che lo presuppone, stante la tassatività dell'elencazione, contenuta nell'art. 313, comma 2, cod. civ., dei soggetti legittimati all'impugnazione"*. Nella mutata prospettiva, *"la presenza di vizi nell'espressione del consenso*



dell'adottante non potrebbe comunque essere fatta valere da soggetti diversi dalle parti del rapporto adottivo” e “analogo rilievo vale per l'ipotizzata incapacità naturale dell'adottante al momento della prestazione del consenso” (Cass. n. 12556 del 2012). Questa tesi è stata oggi accolta come quella preferibile, tenuto conto che “l'art. 30 della L. n. 149 del 2001, nel sostituire l'art. 313 cod. civ., ha scelto per la pronuncia di adozione la forma della sentenza, che è atto giurisdizionale costitutivo dello status ed attributivo di diritti e di doveri, sicché non ha più senso configurare l'adozione come un mero atto di ricezione della volontà delle parti”, fermo restando che “l'autorità giudiziaria deve rilevare la consapevolezza e la libertà del volere” (Cass. n. 3462 del 2022).

2.4. Nella specie, il Tribunale si è determinato al rigetto della domanda di adozione sulla base di due concorrenti ragioni: la prima relativa al dissenso manifestato dal figlio dell'adottante, sul quale ci si soffermerà più avanti; la seconda relativa alla sopravvenuta incapacità di intendere e di volere dell'adottante. A tale “incapacità”, “intervenuta dopo la proposizione del giudizio”, ha attribuito rilevanza sul presupposto che “il consenso all'adozione da parte dell'adottante e dell'adottando deve sussistere sino al momento della pronuncia dell'adozione” e che “solo nel caso di morte dell'adottante il legislatore [...] pone una deroga alla regola generale, in considerazione della necessità di rispettare la volontà del defunto”. Tuttavia, “tale norma, per la sua natura, non può essere oggetto di interpretazione estensiva ed analogica”, ragion per cui, “in caso di sopravvenuta incapacità dell'adottante, deve escludersi l'ammissibilità dell'adozione”.

2.5. Con riguardo al primo presupposto per l'adozione di maggiorenni, ex art. 312, n. 1), cod. civ., lasciando in disparte per ora il dissenso del figlio dell'adottante, risulta dagli atti e dai documenti della causa senz'altro prestato il consenso all'adozione, da parte sia dell'adottante che dell'adottanda.

dopo aver fatto testamento per atto pubblico il 4 agosto 2016, istituendo eredi : _____, in parti uguali tra loro, aveva chiesto la pronuncia di adozione, nei confronti di _____ promuovendo unitamente all'adottanda il presente giudizio e conferendo, a tal fine, procura



speciale al comune difensore. Il ricorso, depositato il 23 novembre 2016, specificava l'esistenza di un *"legame indissolubile"* e l'intenzione di compiere un atto *"davvero sentito e voluto da entrambe le parti"*. Comparsa all'udienza tenuta dal Presidente, sia l'adottanda che l'adottante avevano confermato di persona la propria volontà e nel verbale si era attestato che le ricorrenti *"ribadi[vano] il consenso all'adozione"*. Persistendo il dubbio, posto dal resistente, sulla piena capacità della madre, il Tribunale aveva disposto il relativo accertamento e il consulente tecnico nominato d'ufficio, medico specialista in geriatria, dopo aver esaminato l'adottante il 9 agosto 2017, con relazione del 14 novembre 2017, aveva risposto al quesito come segue: *"[il] quadro clinico [...] è caratterizzato non solo da un moderato deficit delle funzioni cognitive, ma anche da un precario equilibrio psicopatologico, che potrebbe condizionare la capacità di un soggetto di capire le conseguenze giuridiche, morali e sociali delle proprie azioni (capacità di intendere) e di autodeterminarsi in relazione ad un fine prefissato (volere)"; "pertanto, nonostante la [] manifesti sul piano umano la volontà di procedere all'adozione della [] ciò non trova riscontro sul piano giuridico, per le limitazioni delle sue capacità, in relazione a determinati atti"*. Nel corso del processo, il Tribunale aveva chiesto al consulente, altresì, se l'adottante fosse capace di intendere e di volere al momento dell'introduzione del giudizio e il consulente, ad integrazione delle indagini, sulla base dei certificati medici anteriori, con relazione del 29 marzo 2019, aveva risposto che *"non emerg[evano] elementi clinici che permett[essero] di certificare che, nel novembre 2016, la capacità di intendere e di volere della perizianda [fosse] stata influenzata verosimilmente dall'evoluzione delle patologie dalle quali la medesima [era] affetta"*. Nel frattempo, con decreto del 22 gennaio 2018, il Giudice tutelare aveva proceduto all'apertura dell'amministrazione di sostegno, a favore della [] autorizzando poi l'amministratore a costituirsi in giudizio. Il 16 agosto 2019, infine, la [] era deceduta.

2.6. Con riguardo al secondo presupposto per l'adozione di maggiorenni, ex art. 312, n. 2), cod. civ., era ed è del tutto incontestata tra le parti la convenienza dell'adozione per l'adottanda e non è attribuito dalla legge alcun potere



discrezionale di apprezzamento del suo interesse a farsi adottare. È sufficiente dar conto del fatto che, con decreto del 7 novembre 1979, poi confermato il 23 agosto 1984, il Tribunale per i minorenni di Cagliari aveva disposto che [] allora di appena sei anni di età, essendo impossibilitata la madre a prendersene cura per le sue precarie condizioni di salute, fosse affidata allo zio paterno

che già di fatto se ne occupava, e nella sua famiglia, formata dalla moglie [] e dal figlio adottivo [] la bambina era rimasta da allora stabilmente inserita. A seguito del decesso dell'affidatario, risalente al 14 giugno 1985, il Tribunale decise di affidare la minore a []

rilevando come “ [] si [fosse] ormai legata affettivamente al nucleo affidatario e non desider[asse] altre soluzioni”. Dopo circa quarant’anni di vita in comune, la [] e la [] avevano promosso il giudizio di adozione, volendo formalizzare il loro rapporto e soddisfare plurime esigenze, tra cui quelle successorie. Il resistente non aveva contestato in modo specifico il legame strettissimo intercorrente tra loro ed aveva riconosciuto espressamente che la [] “si [era] sempre rivolta [...] alla [] chiamandola alternativamente zia [] quando parlava con terze persone, o mamma, quando si rivolgeva direttamente [a lei]”.

2.7. Alla luce di quanto accertato, ritiene la Corte non condivisibile la reiezione della domanda per la sopravvenuta incapacità dell’adottante. Anzitutto, non si poteva accertare l’incapacità naturale come vizio del consenso ad adottare contro la volontà espressa dell’adottante, non potendo essere fatta valere, neanche in via di eccezione, l’annullabilità di un atto di carattere personalissimo da parte del figlio di lei, a ciò non legittimato neppure quale erede: nel ricevere l’espressione di quella scelta libera e consapevole dell’adottante, oltretutto coerente con la sua volontà testamentaria, non restava che prenderne atto in giudizio e verificare la regolarità della dichiarazione delle parti del rapporto adottivo da costituire, a cui era e rimane estraneo il figlio dissenziente, salvo il sindacato del suo dissenso. Inoltre, la decisione contrasta con l’interpretazione corretta della norma di cui all’art. 298, comma 2, cod. civ., in tema di revocabilità del consenso fino alla pronuncia di adozione, dalla quale non si può trarre la



regola della necessaria conservazione della capacità, se non ai fini della eventuale revoca, qui mai intervenuta, e contrasta pure con il fatto decisivo della valida manifestazione del consenso dell'adottante, non solo all'atto dell'introduzione del giudizio, ma anche all'udienza di comparizione personale, con la conseguenza che è del tutto irrilevante il fatto sopravvenuto della progressiva diminuzione e successiva perdita della capacità di intendere e di volere dell'adottante, negli ultimi anni di vita.

3. Il primo motivo, attinente all'opposizione del figlio maggiorenne dell'adottante, è anch'esso fondato, nei termini in appresso.

3.1. Nel fissare le condizioni per l'adozione di persone maggiori di età, l'art. 291 cod. civ., in base al testo originario, permetteva l'adozione alle persone che non avessero discendenti legittimi o legittimati, che avessero un'età minima di trentacinque anni, con possibilità di autorizzazione al raggiungimento di almeno trent'anni, e che avessero una differenza di età minima rispetto agli adottandi di almeno diciotto anni.

3.2. Con sentenza n. 557 del 1988, accogliendo la questione prospettata in riferimento all'art. 3 Cost., la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 cod. civ., nella parte in cui *“non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti”*, e con estrema chiarezza ha spiegato le ragioni della pronuncia nella **motivazione**: *“mentre l'esistenza del coniuge non osta all'adozione, sempre che questi presti il suo assenso (art. 297, primo comma, cod. civ.), la circostanza che vi siano figli legittimi o legittimati, benché maggiorenni e consenzienti, impedisce che si possa procedere alla adozione medesima”*; *“tale differente valutazione legislativa dell'assenso di persone (rispettivamente coniuge e figli), tutte facenti parte della famiglia legittima dell'adottante, ed egualmente interessate, sia sotto l'aspetto morale che sotto quello patrimoniale, anche in relazione al favor sempre dimostrato del legislatore verso l'istituto, appare chiaramente incongrua”*; *“non sussiste, infatti, un motivo razionale per ritenere sufficientemente tutelata la posizione del coniuge attraverso la previsione del suo assenso e per non disporre analogamente, in una situazione sostanzialmente identica, rispetto ai discendenti*



legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti”.

3.3. Con sentenza n. 245 del 2004, accogliendo la questione ulteriore prospettata in riferimento all'art. 3 Cost., la Corte costituzionale ha dichiarato di nuovo l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 cod. civ., nella parte in cui *“non prevede che l'adozione di maggiorenni non possa essere pronunciata in presenza di figli naturali, riconosciuti dall'adottante, minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti”*, e in questo caso, nonostante la particolare formulazione in negativo del dispositivo, ha ben spiegato che si tratta solo di una conseguenza necessaria del precedente intervento di tipo additivo: *“a seguito della pronuncia di incostituzionalità, [...] il divieto di adozione di maggiorenni si applica a coloro che hanno figli legittimi o legittimati minori, o, se maggiorenni, non consenzienti, e non anche a coloro che hanno figli naturali riconosciuti”*; *“questa interpretazione, imposta dal tenore della disposizione, evidenzia una illegittima disparità di trattamento fra figli legittimi e figli naturali riconosciuti ed in pregiudizio dei secondi, in quanto le ragioni di indole morale e patrimoniale, che consentono ai primi di opporsi all'adozione, valgono anche per i figli naturali”*; *“nella situazione presa in esame non sono ipotizzabili profili di incompatibilità con i diritti dei membri della famiglia legittima che giustifichino un trattamento normativo differenziato”*.

3.4. Ciò premesso sulla norma vigente, non è stata sollevata finora la questione di costituzionalità in riferimento all'art. 3 Cost., né ad altri parametri, dell'art. 291 cod. civ., nella parte in cui non attribuisce al tribunale, quando è negato l'assenso dei figli maggiorenni dell'adottante, il potere di pronunciare ugualmente l'adozione, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, così come previsto dall'art. 297, secondo comma, cod. civ., con riguardo all'assenso dei genitori dell'adottando e del coniuge non legalmente separato dell'adottante e dell'adottando, quanto al possibile sindacato, su istanza dell'adottante, del motivo dell'eventuale dissenso, salvo che si tratti del coniuge convivente. Esistono altre due ipotesi derogatorie della regola dell'assenso dei familiari, strettamente connesse alla precedente ipotesi, perché l'ultima parte dell'art. 297, secondo comma, cod. civ., nel definire l'ambito del controllo



giudiziale, permette di far luogo all'adozione anche qualora sia impossibile ottenere l'assenso delle persone chiamate ad esprimerlo per incapacità o irreperibilità. Il rapporto tra le due norme, artt. 291 e 297 cod. civ., ha già formato oggetto di giudizio di costituzionalità relativamente all'ipotesi in cui sia impossibile ottenere l'assenso dei figli maggiorenni per incapacità. Con sentenza n. 345 del 1992, infatti, la Corte costituzionale ha respinto la questione sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sull'art. 291 cod. civ., nella parte in cui non permette a chi ha figli maggiorenni, ma incapaci di esprimere il proprio assenso, di adottare altra persona maggiore di età: in quella occasione, ritenendo non fondata la questione, nei sensi di cui in motivazione, la Corte costituzionale ha rilevato che “[la] prospettazione [...] non tiene adeguatamente conto della specifica disciplina normativa dettata dall'art. 297, secondo comma, ultima parte, cod. civ., per il caso in cui sia impossibile ottenere l'assenso all'adozione, per incapacità delle persone chiamate ad esprimerlo”; “in tal caso, il tribunale può egualmente pronunciare l'adozione, con le modalità previste dall'art. 297 cod. civ., apprezzando gli interessi indicati nella stessa disposizione”; “questa specifica disciplina, pur se inserita nel contesto delle disposizioni relative all'assenso del coniuge e dei genitori, assume, nel rispetto del tenore letterale del testo normativo che si riferisce a tutte le persone chiamate ad esprimere il proprio assenso alla adozione, un significato ed un contenuto generale e quindi, a seguito della sentenza di questa Corte n. 557 del 1988, deve essere applicata anche ai discendenti legittimi o legittimati dell'adottante, quando è impossibile ottenere il loro assenso per incapacità”.

3.5. Di recente, la Corte di Cassazione ha avuto modo di osservare che “l'istituto dell'adozione di maggiorenni [...] ha perso la sua originaria connotazione diretta ad assicurare all'adottante la continuità della sua casata e del suo patrimonio, per assumere la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonché di una storia personale, di adottante e adottando, con la finalità di strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali e civili”, e l'istituto, quindi, “ha perso la sua



originaria natura di strumento volto a tutelare l'adottante per assumere una valenza solidaristica che, seppure distinta da quella inerente all'adozione di minori, non è immeritevole di tutela". Ancora ha evidenziato che, nell'adozione di maggiorenni, "un'indebita ed anacronistica ingerenza dello Stato nell'assetto familiare" può porsi "in contrasto con l'art. 8 CEDU", come "interpretato nella sua accezione più ampia riguardo ai principi del rispetto della vita familiare e privata", ad opera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, secondo la cui giurisprudenza, "dove è accertata l'esistenza di un legame familiare, lo Stato deve in linea di principio agire in modo tale da permettere a tale legame di svilupparsi" (sentenza CEDU del 13 ottobre 2015). Accogliendo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 291 cod. civ., nel rispetto anche dell'art. 30 Cost., e adottando una rivisitazione storico-sistematica dell'istituto, alla luce del mutato contesto sociale, la Corte di Cassazione è giunta ad ammettere addirittura il "potere discrezionale del giudice di derogare al rigido disposto dell'art. 291 cod. civ., attraverso una ragionevole riduzione del divario di 18 anni, considerate le circostanze del singolo caso in esame", al fine di "tutelare le situazioni familiari consolidate da lungo tempo e fondate su una comprovata affectio familiaris" (Cass. n. 7667 del 2020).

3.6. Nel delibare la questione di costituzionalità oggi prospettata a questa Corte d'Appello, è indispensabile confrontarsi con il contenuto interpretativo della citata pronuncia di rigetto della Corte costituzionale e con l'evoluzione della giurisprudenza della Corte di Cassazione. Nella prospettiva indicata, bisogna assumere come presupposto il carattere generale della disciplina dettata dall'art. 297, secondo comma, cod. civ. ed assegnare al dissenso dei figli maggiorenni dell'adottante, se non conviventi, un valore non già assoluto ed insindacabile, fino al mero arbitrio, come ammesso dal Tribunale, bensì un valore più limitato e contenuto, che sia compatibile con la *ratio* dell'istituto dell'adozione di persone maggiori di età e con la tutela degli interessi, non esclusivamente patrimoniali, propri dell'adottante e dell'adottato, tra i quali unicamente si instaura il rapporto adottivo. È coerente con lo sviluppo dell'istituto che a tale legittima aspirazione i figli maggiorenni dell'adottante possano opporsi soltanto nell'eventualità che



l'adozione arrechi loro un grave pregiudizio, diverso dalla semplice circostanza che l'eredità si devolva anche all'adottato e che, quindi, gli siano attribuiti diritti concorrenti nella successione dell'adottante. A seguito della caduta del divieto categorico di adozione in presenza di discendenti, con il conseguente ingresso dei figli maggiorenni nel novero dei soggetti da interpellare per l'assenso, occorre inevitabilmente un coordinamento della loro posizione con la disciplina relativa all'assenso del coniuge e dei genitori, che erano già chiamati ad esprimere l'assenso. All'interno del sistema normativo dell'adozione di maggiorenni, si apre così la via ad un'interpretazione adeguatrice della disposizione sospettata di incostituzionalità ed essa non incontra alcun ostacolo nella lettera dell'art. 291 cod. civ., unico limite ad un tentativo di adeguamento, e neanche nelle due pronunce additive del giudice delle leggi, in quanto ispirate dalla necessità di rimediare ad una disparità di trattamento e non utilizzabili come argomento per giustificare una diversa ed ulteriore disuguaglianza, qualora l'opposizione dei figli maggiorenni sia motivata da ragioni meramente successive. Il problema può e deve essere risolto attraverso una ragionevole interpretazione della norma risultante dalle dichiarazioni di illegittimità costituzionale, la quale rientra nella cognizione del giudice comune, senza che sia necessario promuovere altro procedimento incidentale.

3.7. Nella specie, il Tribunale ha dato valore ostativo al dissenso manifestato da figlio di in quanto, a suo avviso, *“l'assenso del figlio maggiorenne va [...] ad aggiungersi, quale presupposto dell'adozione, a quello dei genitori dell'adottando e del coniuge dell'adottando e dell'adottante” e “la manifestazione di volontà del figlio maggiorenne dell'adottante [ha] valenza vincolante”, dal che “l'impossibilità, nel caso di mancanza dell'assenso del figlio maggiorenne dell'adottante, di compiere la valutazione discrezionale di cui all'art. 297, secondo comma, cod. civ.”.*

3.8. Alla luce della diversa interpretazione sopra esposta, ritiene la Corte non condivisibile la decisione reiettiva, giacché si fonda su un'opposizione del tutto immotivata ed ingiustificata, facendo dipendere l'adozione dalla mera volontà del figlio dell'adottante, pacificamente non convivente con quest'ultima e



per giunta a sua volta figlio adottivo, e trascurando la volontà favorevole all'adozione manifestata in vita e confermata prima di morire dall'adottante, fermamente convinta a dare veste giuridica al legame familiare da lunghissimo tempo esistente con l'adottanda.

3.9. Quanto alle ragioni del dissenso, al di là del presumibile mancato gradimento di una successione in parti uguali – effetto qui derivante, peraltro, dalla volontà testamentaria e non dalle norme sulla successione legittima – non è stata espressamente riproposta in appello e si intende rinunciata, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., l'eccezione opposta da parte di [redacted] e non esaminata in primo grado con riguardo alle modalità, a suo dire sospette, di gestione patrimoniale ad opera di [redacted] in relazione al conto corrente intestato a [redacted], all'epoca con lei convivente; circostanze su cui, peraltro, nulla ha osservato l'amministratore di sostegno nominato in corso di causa, insistendo, anzi, nella domanda di adozione.

3.10. Da ultimo, non impedisce la pronuncia di adozione la morte dell'adottante, ai sensi dell'art. 298, terzo comma, cod. civ., essendo avvenuta successivamente alla prestazione del consenso, con la precisazione, ai sensi dell'art. 298, ultimo comma, cod. civ., che l'adozione produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante, dopo che la presente sentenza sarà divenuta definitiva.

3.11. Sussistono, pertanto, tutte le condizioni per far luogo all'adozione.

4. Il terzo motivo, attinente alla statuizione sulle spese, resta assorbito dall'accoglimento di quelli sovraordinati.

5. Conclusivamente, l'appello va accolto e, in totale riforma della sentenza impugnata, va pronunciata l'adozione.

6. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza del figlio dell'adottante e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, non calcolabile in relazione al suo oggetto, e della complessiva attività svolta, per il primo grado in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, nonché per il secondo grado in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, per le prime tre fasi del primo grado



secondo i valori minimi e per tutte le successive fasi anche del secondo grado secondo i valori medi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, tabelle nn. 2 (parametri previgenti) e 12 (parametri in vigore), terzo scaglione, con l'aggiunta delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con precedente decreto (in principio l'attività difensiva è stata svolta per conto sia dell'adottante che dell'adottanda dal comune difensore, mentre in seguito, a decorrere dall'apertura dell'amministrazione di sostegno a favore dell'adottante, il procuratore già nominato ha rappresentato solo l'adottanda e, dopo l'esaurimento dell'istruttoria, ella è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato e di nuovo ha ottenuto il beneficio in appello).

7. Infine, visto l'art. 314, primo comma, cod. civ., deve ordinarsi al cancelliere del tribunale adito in primo grado la trascrizione della presente sentenza nell'apposito registro e al competente ufficiale dello stato civile la sua annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottata.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 9/2021, pubblicata il 18 giugno 2021:

- 1) dichiara l'adozione di _____ da parte di _____ e deceduta a Capoterra il 16 agosto 2019, con decorrenza dalla morte dell'adottante;
- 2) condanna l'appellato al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in favore dell'appellante per le prime tre fasi del primo grado nella misura di Euro 1.607,50, in favore dell'erario per la quarta e ultima fase del primo grado nella misura di Euro 1.620,00 e in favore dell'erario per il secondo grado nella misura di Euro 3.966,00, a titolo di compensi, in ogni caso oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge, ponendo a carico del soccombente, altresì, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con precedente decreto;
- 3) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Firenze di annotare la



presente sentenza a margine dell'atto di nascita dell'adottata;

4) manda al Cancelliere del Tribunale di Cagliari di comunicare per la prescritta annotazione la presente sentenza e di trascriverla, a sua volta, nell'apposito registro, nonché al Cancelliere della Corte d'Appello di dare comunicazione del deposito.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della Corte d'Appello, il 5 maggio 2023.

Il Consigliere estensore

(dott. Antonio Angioi)

Il Presidente

(dott.ssa Maria Antonella Sechi)

